



## Sentenza n. 49 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera  
*decisione del 16 febbraio 2022, deposito del 2 marzo 2022*

### **Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo**

*atto di promovimento: [ordinanza del 29 novembre 2021 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione](#)*

#### **parole chiave:**

REFERENDUM ABROGATIVO – INAMMISSIBILITÀ DEL QUESITO – ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

#### **oggetto del referendum abrogativo:**

- [Legge 13 aprile 1988, n. 117](#), nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente ad alcune parti.

#### **disposizione parametro:**

- art. 75 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

inammissibilità

I Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte hanno presentato, ai sensi dell'art. 75 Cost., richiesta di **referendum abrogativo di alcune parti della Legge n. 117 del 1988**, in tema di responsabilità civile dei magistrati. Il quesito, avvalendosi **della c.d. tecnica del "ritaglio"**, mira ad abrogare alcune espressioni lessicali contenute negli artt. 2 e 4 della citata legge, **al fine di consentire che il magistrato possa essere citato direttamente nel giudizio civile risarcitorio da parte del danneggiato, superando la vigente normativa** che, invece, prevede forme di responsabilità dello stesso solo in sede di rivalsa da parte dello Stato, ove quest'ultimo sia stato condannato al risarcimento.

Per i Consigli regionali promotori, il quesito dovrebbe essere ritenuto ammissibile. Essi ritengono che l'oggetto del quesito non ricada in alcuno dei limiti previsti dall'art. 75 della Costituzione o che la materia rientri nella categoria delle cosiddette leggi a contenuto costituzionalmente vincolato. Le Regioni osservano, inoltre, che la formulazione del quesito soddisferebbe i requisiti della chiarezza, della coerenza e dell'omogeneità, essendo evidente sia il fine intrinseco dell'atto abrogativo, sia la matrice razionalmente unitaria da ricondurre all'abrogazione della norma speciale che limita allo Stato la legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità civile del magistrato.

**La Corte, rigettando le argomentazioni delle Regioni, ritiene il referendum inammissibile.** In particolare, anche se le norme oggetto del quesito referendario sono estranee alle materie per le quali l'art. 75 Cost. preclude il ricorso all'istituto del referendum abrogativo, **è necessario verificare se il**

**quesito rispetti gli ulteriori limiti di ammissibilità stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale.** In questi termini, la Corte individua una prima ragione di inammissibilità del quesito nel suo **carattere manipolativo, creativo e non meramente abrogativo.** L'eventuale approvazione del quesito avrebbe come conseguenza quella di introdurre una disciplina giuridica nuova, mai voluta dal legislatore, e perciò frutto di una manipolazione creativa in modo assolutamente incoerente con la natura meramente abrogativa del referendum disciplinato dall'art. 75 Cost.

Secondariamente, la Corte ritiene la richiesta di referendum inammissibile in relazione **alla scarsa chiarezza e ambiguità del quesito che sarebbe comunque inidoneo a conseguire il fine di dare vita ad un'autonoma azione risarcitoria, direttamente esperibile verso il magistrato.** Dato che la legge n. 117 del 1988 non prevede un'azione di tale natura, **la normativa di risulta non è in grado di definire forme, termini e condizioni con il tasso di determinatezza necessario a ritenere che abbia preso forma nell'ordinamento una nuova azione processuale.** L'emersione per via abrogativa di una nuova azione in giudizio non dovrebbe prescindere, infatti, da regole, anche minime capaci di inserirsi coerentemente nell'ordinamento. In questo senso, la circostanza che il legislatore abbia disciplinato una sola tipologia di azione diretta (verso lo Stato) **frustra la finalità referendaria di estrapolare dal testo normativo una seconda azione avente tale natura** (verso il magistrato), e rende così inidoneo il quesito a raggiungere il fine incorporato nello stesso.

L'inammissibilità del quesito si motiva anche in relazione all'esigenza di garantire al corpo elettorale «nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara, che è insita nella logica dell'istituto del referendum». Peraltro, tale esigenza si rafforza quando, come in questo caso, **l'abrogazione parziale viene perseguita mediante la soppressione nel testo normativo di singole parole o frasi dato che «si accentua l'esigenza di garantire al corpo elettorale la possibilità di una scelta chiara».**

*Stefano Bargiacchi*